

VEREIN OMBUDSSTELLE FINANZDIENSTLEISTER (OFD)
REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUTI E COSTI

Sulla base dell'art. 75, comma 1 e dell'art. 84, comma 2, lett. e) LSF nonché §19, commi 2 e 3 dello statuto dell'associazione, il Consiglio di Amministrazione emana il seguente regolamento in materia di contributi e costi:

Introduzione

§1 Oggetto

¹ Il presente regolamento in materia di contributi e costi disciplina l'ammontare di tutte le somme che l'associazione organo di mediazione per i fornitori di servizi finanziari può imputare.

² I contributi e i costi imputati devono essere equi e in grado di coprire i costi.

Quote per i soci

§2 Quota di ammissione

(§28, comma 1 dello Statuto)

¹ La quota di ammissione una tantum di un'associazione professionale in qualità di membro è di 500 CHF.

² L'ammissione avviene soltanto dopo l'avvenuto pagamento dell'intero importo.

§3 Quota associativa

(§28 dello Statuto)

¹ Per organizzazioni composte da 1 a 50 persone la quota associativa annua ammonta a 500 CHF, per organizzazioni da 51 a 100 persone a 1000 CHF e da 101 persone in su a 1500 CHF.

² La quota associativa deve essere corrisposta insieme alla quota di ammissione.

³ L'ammissione avviene soltanto dopo l'avvenuto pagamento dell'intero importo.

⁴ La quota associativa deve essere versata sempre entro il 31 gennaio dell'anno corrente.

Quote per gli affiliati

§4 Quota di affiliazione

(§29 dello Statuto)

¹ La quota di affiliazione una tantum per i fornitori di servizi finanziari ammonta a 100 CHF.

² Se il fornitore di servizi finanziari è affiliato tramite un'organizzazione professionale, sarà quest'ultima a corrispondere la quota di affiliazione.

³ L'affiliazione ha luogo soltanto dopo l'avvenuto pagamento dell'intero

~~importo della quota di affiliazione.~~

(§29 dello Statuto)

¹ Per fornitori di servizi finanziari composti da 1 a 4 persone la quota annuale ammonta a 500 CHF, da 5 a 10 persone a 1000 CHF, da 11 a 50 persone a 1500 CHF e da 51 persone in su a 2500 CHF.

² Se il fornitore di servizi finanziari è membro di un'organizzazione professionale affiliata all'organo di mediazione, la quota annuale ai sensi del cpv. 1 è ridotta del 20%.

³ L'organizzazione professionale paga la quota annuale per tutti i membri che intendono diventare affiliati.

⁴ In caso di risoluzione anticipata del contratto di affiliazione o di esclusione, la quota non viene calcolata pro rata.

⁵ Deve essere corrisposta insieme alla quota di affiliazione.

⁶ L'affiliazione ha luogo soltanto dopo l'avvenuto pagamento dell'intero importo della quota annuale.

⁷ Tale quota deve essere pagata sempre entro il 31 gennaio dell'anno corrente.

⁸ In caso di mancato pagamento nei tempi previsti, la segreteria concede al fornitore di servizi finanziari inadempiente una proroga di 30 giorni.

⁹ In caso di mancato pagamento, il mediatore impone le sanzioni previste dal §5 del regolamento interno.

Quote per i partecipanti alle procedure

(Art. 75, comma 1 LSF, §30 Statuto, §19 regolamento interno)

§6 Quote per le richieste di mediazione

¹ La quota d'iscrizione per la presentazione di una domanda di mediazione è compresa tra 100 CHF e un massimo di 250 CHF in casi eccezionali. Il suo importo dipende dall'ammontare del valore del contenzioso, dalla complessità della controversia e dalla quantità dei documenti presentati.

² Il mediatore decide in via definitiva sull'entità della quota d'iscrizione.

³ Il mediatore può rinunciare o ridurre l'ammontare su richiesta scritta e motivata, soprattutto in caso di indigenza o di gravi difficoltà.

⁴ La domanda di mediazione sarà elaborata solo dopo l'avvenuto pagamento della quota d'iscrizione.

§7 Quote per i negoziati di mediazione

Le quote per la conduzione di un negoziato di mediazione nel caso del §12 del regolamento interno sono comprese tra 600 CHF e 3500 CHF e devono essere corrisposte dal fornitore di servizi finanziari in questione.

¹ Il mediatore può rinunciare o ridurre l'ammontare su richiesta scritta e motivata, soprattutto in caso di indigenza o di gravi difficoltà.

Disposizioni conclusive

§8 Modifica al regolamento in materia di contributi e costi

¹ Il regolamento in materia di contributi e costi può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, previa consultazione con il mediatore.

² Le eventuali modifiche devono essere sottoposte al Dipartimento federale delle finanze (DFF) per l'approvazione. Il Consiglio di Amministrazione dispone l'entrata in vigore del regolamento modificato in materia di contributi e costi solo dopo l'approvazione da parte del DFF.

§9 Entrata in vigore

Il regolamento in materia di contributi e costi entra in vigore il 1 luglio 2020.

Zurigo, il 1 luglio 2020